

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/46 presentato da MARIA ANNA MADIA testo di mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premessi che:

il presente provvedimento interviene in maniera specifica sul contratto di apprendistato stabilendo che la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, prevista nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, non possa essere superiore a sei anni;

viene contestualmente eliminato il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla disciplina previgente in modo che le parti sociali sono ora libere di determinare una durata anche inferiore, se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo;

si rischia in tal modo che le aziende abusino il ricorso al contratto di apprendistato, senza la possibilità da parte dello Stato di esercitare alcun controllo, dato che, nel caso di apprendistato professionalizzante, le regioni non possono intervenire per la regolamentazione dei profili formativi del contratto stesso,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere forme di controllo sul regolare svolgimento della formazione dei lavoratori tramite contratto di apprendistato, con particolare riferimento alla formazione esclusivamente aziendale, al fine di prevenire qualsiasi forma di applicazione inidonea alla specifica formazione del lavoratore ivi prevista.

9/1386/46. Madia, Schirru, Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.